

**Deliberazione n. 40 del 9 maggio 2018**

**OGGETTO:** *Atto di indirizzo al Segretario generale in merito agli adempimenti ex regolamento (UE) 2016/679.*

**Schema di deliberazione n. ----- del -----**

**Verbale n. 10**

**Componenti:**

			Pres.	Ass.	
Presidente	Daniele	LEODORI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Vice Presidente	Adriano	PALOZZI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Vice Presidente	Devid	PORRELLO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Consigliere Segretario	Michela	DI BIASE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Consigliere Segretario	Daniele	GIANNINI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Consigliere Segretario	Gianluca	QUADRANA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

**VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA'  
TECNICO-AMMINISTRATIVA**

**IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE**

\_\_\_\_\_

**VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA'  
CONTABILE**

**IL DIRIGENTE/IL DIRETTORE**

\_\_\_\_\_

RILEVA       NON RILEVA

Assiste il Segretario generale vicario dott.ssa Cinzia Felci

## L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Su proposta del Presidente

- VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche;
- VISTO il regolamento dei lavori del Consiglio regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 4 luglio 2001, n. 62 e successive modifiche;
- VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;
- VISTO il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche;
- VISTA la determinazione del Segretario generale 28 gennaio 2014, n. 45 (Istituzione delle aree, degli uffici e delle funzioni direzionali di staff presso il Consiglio regionale. Revoca delle determinazioni 13 ottobre 2010, n. 806 e successive modifiche e 16 maggio 2011, n. 312 e successive modifiche) e successive modifiche;
- VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 8 settembre 2016, n. 97, con la quale la dott.ssa Cinzia Felci è stata designata allo svolgimento delle funzioni vicarie di Segretario generale del Consiglio regionale;
- VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito denominato Regolamento, che, nell'ambito del CAPO IV ( Titolare del trattamento e responsabile del trattamento), Sezioni 1 (Obblighi generali) e 4 ((Responsabile della protezione dei dati), disciplina, tra l'altro, l'obbligo di tenuta di un registro delle attività di trattamento dei dati personali, per l'appresso Registro, e la figura del Responsabile della protezione dei dati, per il seguito RPD;
- VISTI del Regolamento, in particolare:
- l'articolo 4, ai sensi del quale **responsabile del trattamento** è “...*la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento*” (paragrafo 1., n. 8)), intendendosi per **titolare del trattamento** “... *la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; ...*” (paragrafo 1., n. 7)) e per **trattamento** “... *qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione,*

*l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;” (paragrafo 1., n. 2));*

— l’articolo 30, a termini del quale:

- *“Ogni titolare del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante tengono un registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità. Tale registro contiene tutte le seguenti informazioni:*
  - a) il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del contitolare del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati;*
  - b) le finalità del trattamento;*
  - c) una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali;*
  - d) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni internazionali;*
  - e) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;*
  - f) ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;*
  - g) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1.”* (paragrafo 1.);
- *“Ogni responsabile del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante tengono un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto di un titolare del trattamento, contenente:*
  - a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;*
  - b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;*
  - c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;*
  - d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1.”* (paragrafo 2.);

— *“I registri di cui ai paragrafi 1 e 2 sono tenuti in forma scritta, anche in formato elettronico.”* (paragrafo 3.);

— l’articolo 37, a norma del quale:

- *“Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento designano sistematicamente un responsabile della protezione dei dati ogniqualvolta:
 
    - a) il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali; .....*” (paragrafo 1., lettera a));
- *“Qualora il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia un'autorità pubblica o un organismo pubblico, un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione.”* (paragrafo 3.);
- *“Il responsabile della protezione dei dati è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39.”* (paragrafo 5.);
- *“Il responsabile della protezione dei dati può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi.”* (paragrafo 6.);

—l'articolo 38, ai sensi del quale:

- *“Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento sostengono il responsabile della protezione dei dati nell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 39 fornendogli le risorse necessarie per assolvere tali compiti e accedere ai dati personali e ai trattamenti e per mantenere la propria conoscenza specialistica.”* (paragrafo 2.);
- *“Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si assicurano che il responsabile della protezione dei dati non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione di tali compiti. Il responsabile della protezione dei dati non è rimosso o penalizzato dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per l'adempimento dei propri compiti. Il responsabile della protezione dei dati riferisce direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento.”* (paragrafo 3.);
- *“Il responsabile della protezione dei dati può svolgere altri compiti e funzioni. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento si assicura che tali compiti e funzioni non diano adito a un conflitto di interessi.”* (paragrafo 6.);

—l'articolo 39, secondo cui il RPD “... è incaricato almeno dei seguenti compiti:

- a) *informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;*
- b) *sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del*

*responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;*

*c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35;*

*d) cooperare con l'autorità di controllo;*

*e) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.” (paragrafo 1.);*

—l'articolo 99, in base al quale:

- il Regolamento “..... *entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*” (paragrafo 1.);

- “*Esso si applica a decorrere da 25 maggio 2018.*” ed “... *è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.*” (paragrafo 2.);

VISTA la legge 25 ottobre 2017, n. 163 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017) e, in particolare, l'articolo 13, ai sensi del quale il Governo è delegato all'adozione di uno o più decreti legislativi al fine di adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del Regolamento;

ATTESO che, allo stato, non sono stati adottati dal Governo i decreti legislativi di cui sopra;

RITENUTO di dover formulare un atto di indirizzo al Segretario generale per l'adozione degli atti necessari a dare attuazione delle nuove disposizioni in materia di protezione, trattamento e libera circolazione dei dati personali contenute nel Regolamento e, in particolare, a quelle che prevedono la designazione del RPD e l'istituzione del Registro;

all'unanimità dei presenti ed in seduta stante

## **DELIBERA**

1. di formulare al Segretario generale il seguente indirizzo:

a) il RPD, da designarsi ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento, deve essere individuato, tra i dipendenti in servizio presso il Consiglio regionale, in funzione delle qualità professionali e, in particolare, della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati personali nonché della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39 del medesimo Regolamento;

b) l'individuazione del RPD deve avvenire, preferibilmente, attraverso un avviso interno rivolto a tutti i dipendenti appartenenti alla categoria D;

2. di trasmettere la presente deliberazione al Segretario generale affinché proceda ai successivi e consequenziali adempimenti e, segnatamente, all'istituzione del Registro;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Consiglio regionale.

Il Segretario  
F.to Cinzia Felci

Il Presidente  
F.to Daniele Leodori